



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Al Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo, Franco
Giacomo De Santi
sindaco@comunesanmartinobuonalbergo.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al RUP Ing. Denise Zoppi
comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona
ordine.verona@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n° 2144661 - Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità ed adempimenti della sicurezza, dei lavori di "ristrutturazione dell'istituto comprensivo Berto barbacani - piano terra".*

Egregio Sindaco,

in riferimento al bando di gara in oggetto, come certamente saprà, il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 (*"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016."*), in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la classificazione dei servizi professionali dell'area tecnica.

Sulla base delle modifiche introdotte dal d.lgs. 19/04/2017 n.56 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50*) e, nello specifico, dall'art.14 comma 1 lett. c, **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri"** (D.M. 17 giugno 2016) **per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara** negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Pertanto si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei**

compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Quanto poi alla portata delle Linee Guida ANAC "non vincolanti", risulta opportuno precisare quanto segue. Il Consiglio Di Stato (Commissione Speciale – parere 2 agosto 2016 n. 1767) ha specificato che *"In relazione al comportamento da osservare da parte delle stazioni appaltanti, questa Commissione speciale rileva che, se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall'Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa"* (punto 5.3).

Dunque, a prescindere dalla questione relativa alla vincolatività delle summenzionate Linee guida ANAC, ogniqualevolta l'amministrazione decida di assumere una decisione difforme rispetto al contenuto delle medesime, essa è obbligata ad esternarne le ragioni attraverso una esplicita motivazione a pena di illegittimità del provvedimento assunto.

Orbene, dai documenti in nostro possesso relativi al bando in oggetto, pubblicato dalla Vs. Amministrazione, si evince che, nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo **non risulta coincidere** con l'importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it). In particolare, si rappresenta che il base gara risulta sottostimato e manca del tutto il progetto definitivo (conteggiato solo i rilievi piano altimetrici). Inoltre, nel calcolo è ricompreso il Collaudo Tecnico amministrativo, che però dovrebbe essere affidato a parte.


Si ricorda che, sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016.

Pertanto, qualora quanto sopra fosse confermato, La pregheremmo di sospendere la gara in corso al fine di correggere la predetta anomalia, che renderebbe illegittima la procedura di gara.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angela Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.